

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4455 del 06/09/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA. ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - LOC. GRAGNANINO N. 78.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4583 del 04/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA.

ATTIVITÀ: ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - LOC. GRAGNANINO N. 78.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 , attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*";

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1923 del 18/04/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano con provvedimento unico conclusivo del 05/05/2018, acquisito al prot. ARPAE n. 7722 del 15/05/2018, per l'attività di "*allevamento bovini da latte*" svolta dalla ditta "AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA" (P.Iva 01197710336), nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, Loc. Gragnanino n. 78 (Podere La Loggia), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche (S2) nel corpo idrico superficiale confluyente nel Rio Loggia;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 1694 del 14/04/2020 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 1923/2018, relativamente alla sola matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";
 - con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 633 del 10/02/2022 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 1923/2018, per le matrici "utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera";

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA" (P.Iva 01197710336 - sede legale in Comune di Gragnano Trebbiense, Loc. Gragnanino n. 78), trasmessa dal SUAP del Comune di Gragnano con nota acquisita al prot. ARPAE n. 21499 06/02/2023, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D .n. 1923 del 18/04/2018 (come successivamente aggiornata), per l'attività di "*allevamento bovini da latte*" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, Loc. Gragnanino n. 78, Podere La Loggia, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (*modifica sostanziale*);
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche (S2) nel corpo idrico superficiale confluyente nel Rio Loggia (*proseguimento senza modifiche*);
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (*modifica non sostanziale*);

Considerato che:

- con nota prot. n. 36919 del 01/03/2023 è stata richiesta la documentazione a completamento, al fine della verifica della procedibilità dell'istanza di AUA;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 50284 del 21/03/2023 è stata acquisita la documentazione a completamento prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 59150 del 04/04/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 63603 del 12/04/2023, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale);
- con nota prot. n. 74371 del 28/04/2023 il Servizio territoriale di ARPAE ha richiesto integrazioni, nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui sopra;
- con nota prot. n. 75790 del 02/05/2023 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa, comprensiva delle integrazioni richieste dal Servizio territoriale di ARPAE con la suddetta nota prot. n. 74371/2023;
- con note acquisite al prot. ARPAE n. 88888 del 22/05/2023 e n. 93056 del 29/05/2023 è stata prodotta dalla ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 95602 del 31/05/2023 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta;
- con nota prot. n. 100305 del 08/06/2023 è stata richiesta alla ditta la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 103150 del 13/06/2023 la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 107644 del 20/06/2023 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 118495 del 07/07/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 128357 del 24/07/2023 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a completamento delle integrazioni prodotta dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "utilizzazione agronomica degli effluenti di

allevamento”, (rif. Attività n. 31 del 31/08/2023 Sinadoc 7951/2023) risulta che:

- a. l'allevamento di bovini da latte è svolto nel sito in oggetto (cod. Ausl 024PC004), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati, composto da due centri aziendali: il principale in loc. La Loggia e una stalla secondaria posta in loc. Cò di Sotto;
- b. con la modifica dell'AUA adottata Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 633 del 10/02/2022, l'azienda è stata autorizzata per i due centri aziendali, giudicati connessi funzionalmente e, pertanto, oggetto della medesima autorizzazione ambientale;
- c. in loc. La Loggia sono presenti due linee di digestione anaerobica di effluenti zootecnici e biomasse agricole, con produzione di biogas e energia elettrica, aventi potenza nominale di 999 kWe (ex 250 kWe impianto BF1) e di 999 kWe (impianto BF2) ed era già stata autorizzata la realizzazione di terzo impianto dalla potenza nominale di 300 kWe, presso il centro Cò di Sotto, che non è stato realizzato;
- d. **la modifica dello stabilimento** consiste nella:
 - realizzazione di nuovi ricoveri in loc. La Loggia, destinati sia ai capi in produzione sia alla rimonta;
 - edificazione delle necessarie strutture accessorie (nuova sala di mungitura, stoccaggi del digestato e trincee per gli insilati);
 - copertura della vasca n. 11;
 - rinuncia alla realizzazione della terza linea di digestione anaerobica, prevista in loc. Cò di Sotto;
 - conseguente variazione della dieta di alimentazione degli impianti di digestione anaerobica;

i riferimenti numerici richiamati per le opere sono quelli riportati nelle tavole consegnate il 07/07/2023 prot. Arpae n. 118495, in particolare la Tavola n. 3372_05 “*Schema acque reflue domestiche e meteoriche - Planimetria generale - Estratto catastale*” Rev 1 del 28/06/2023 e la Tavola n. 3372_01 “*Schema veicolazione reflui - Planimetria generale La Loggia*” Rev 1 del 22/06/2023;

- e. il Piano di gestione delle acque meteoriche dell'insediamento è così strutturato:
 - sono attualmente presenti 7 trincee Ovest e 3 trincee Est, usate per l'alimentazione del bestiame e le biomasse energetiche. L'utilizzo alternativo, e mai simultaneo, di tutte le trincee, permette di gestire separatamente le acque piovane pulite e i percolati, utilizzando due linee fognarie differenti. A progetto ultimato verranno mediamente aperte ed in uso tre trincee su nove di quelle a Ovest, ed una trincea su tre di quelle a Est;
 - i percolati e le acque meteoriche ricadenti sulle trincee Ovest vengono intercettate dalle caditoie longitudinali e da una serie di pozzetti deviatori posti sul fronte, dotati di una paratoia ad azione manuale. Quando la paratoia viene chiusa, le acque reflue sono coltate alla vasca del digestato chiarificato n. P14. Quando le trincee non sono in uso o sono completamente piene, viene aperta la paratoia che permette alle acque piovane ivi formate di defluire sull'area antistante alle trincee ed essere intercettate dalla seconda linea di raccolta che termina nella vasca “A”;
 - le acque meteoriche ricadenti sull'area di manovra posta di fronte alle trincee Ovest (avente una superficie di 4944 mq), sono convogliate ad una “*vasca di prima pioggia*”, con capacità di contenimento pari a 32 mc (vasca A), che ha la funzione di raccogliere i primi 5 mm della pioggia che dilava detta area. Tali acque reflue vengono aspirate manualmente dal contenitore succitato e trasportate con carro botte nelle vasche di stoccaggio del digestato, ad ogni evento piovoso. Le acque di seconda pioggia confluiscono nella rete di allontanamento delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale.
- f. la ditta ha proposto un **cronoprogramma** definendo le varie fasi di realizzazione dell'intero intervento, che possono essere riassunte nei seguenti 3 step di avanzamento lavori (a partire dallo stato di fatto):

Stato di fatto:

1. in loc la Loggia sono attualmente presenti le stalle nn. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e le gabbiette dei vitelli;
2. in loc. Cò di Sotto sono presenti due stalle per i capi da rimonta, dotate di due fosse sotto fessurato di 210 mc l'una, che raccolgono i liquami e le acque meteoriche ricadenti sui paddock in cemento (1180 mq). I paddock laterali alle stalle sono in terra e vengono utilizzati saltuariamente, in occasione delle operazioni di pulizia o nel periodo estivo più caldo e siccitoso;
3. il numero totale di capi presenti è 2413 (pari a 1051 t di peso vivo), così suddivisi:
 - Bovine da latte: 1332 capi
 - Capi da rimonta: 721 capi (di cui 270 capi in loc Cò di Sotto)

Vitelli: 360 capi

- ai due impianti di digestione anaerobica BF1 e BF2, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, vengono convogliati gli stessi quantitativi di effluenti zootecnici aziendali e di biomasse, compresi quelli prodotti in loc Cò di Sotto, secondo la seguente ricetta, utilizzata complessivamente nell'alimentazione di entrambi i digestori:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura, acque meteoriche da Cò di Sotto, pollina extra aziendale Cà Manfredi): 46.211 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo-mais): 20.440 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais): 1168 t/anno;
per un TOTALE di 67.819 mc/anno;

Non vengono in alcun modo introdotte negli impianti di digestione anaerobica altre acque di differente provenienza (emungimento di acque dal sottosuolo o superficiali);

- la ditta in oggetto acquisisce 1358 m³ di pollina dalla ditta Agricola Ca' Manfredi Societa' agricola (corrispondenti a 680 t/anno contenenti 16.394 kg N), che viene inserita negli impianti di digestione anaerobica. La pollina viene conferita 1 - 2 volte a settimana e depositata temporaneamente in un'area ad essa dedicata, sulla platea in cemento del digestato solido separato;
- la linea fognaria di veicolazione del digestato chiarificato è suddivisa in 3 vie: all'uscita dallo stoccaggio coperto (V9) il digestato può essere trasferito, mediante apposita cabina di pompaggio, alternativamente alle vasche V10 e V11 oppure alle vasche V1-V8. I punti di presa per la captazione del digestato sono rappresentati nelle Tavole progettuali richiamate, individuati con la dicitura da P15 a P18;
- sono presenti due separatori del digestato di tipo "a compressione elicoidale", che trattano il materiale prodotto da entrambe le linee di digestione, con un'efficienza di separazione indicata pari al 10,4 % in peso;
- per la conservazione del digestato chiarificato l'insediamento attualmente dispone di dieci vasche in cemento scoperte (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V10, V11) aventi un volume complessivo di 33.196 mc (capacità utile pari a 27.398 mc al netto del coefficiente di sicurezza del 10 %) ed una vasca in cemento coperta con telo a tenuta (V9) avente un volume di 5798 mc (capacità utile pari a 5218 mc al netto del coefficiente di sicurezza del 10 %), dotata di torcia di emergenza;
- la platea per lo stoccaggio del digestato solido separato, posta sotto ai due separatori, ha una superficie utile di 1.497 mq, è tamponata su tre lati con muri alti 3 mt con una zona pavimentata esterna sul fronte aperto ed è dotata di copertura sotto-gronda posta ad un'altezza di 7,14 mt. La pollina viene accumulata su un lato (di circa 98 mq) e la restante parte è disponibile per lo stoccaggio del digestato solido separato. Adiacenti alla platea sono collocati due pozzetti di servizio, coperti da tettoia: il pozzetto P13 riceve il digestato tal quale che viene pompato ai separatori, i quali scaricano il digestato chiarificato nel pozzetto P14;
- i terreni disponibili indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui numero 34776 (prot. n. 137306 del 07/08/2023), hanno superficie complessiva pari a 1412.29 Ha e possono accogliere 270.861 kgN/anno;

Primo stato di avanzamento (termine previsto per giugno 2024):

- tale fase prevede la realizzazione di:
 - una nuova stalla destinata ai capi da rimonta (stalla n. 5) attrezzata con 840 cuccette testa a testa ed una zona con lettiera ad uso infermeria;
 - una nuova vasca scoperta (V12) avente un volume pari a mc 4.823 (capacità utile pari a 4.340 mc al netto del coefficiente di sicurezza del 10%);
 - n° 2 trincee per gli insilati, nell'area Ovest;
- il numero totale di capi presenti sarà 3243 (pari a 1290 t di peso vivo), così suddivisi:

Bovine da latte: 1332 capi

Capi da rimonta: 1501 capi (di cui 270 capi in loc Cò di Sotto)

Vitelli: 410 capi

- ai due impianti di digestione anaerobica BF1 e BF2, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, verranno convogliati gli stessi quantitativi di effluenti zootecnici aziendali e di biomasse, compresi quelli prodotti in loc Cò di Sotto, secondo la seguente ricetta, utilizzata complessivamente nell'alimentazione di entrambi i digestori:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura, acque meteoriche da Cò di Sotto, pollina extra aziendale Cà Manfredi): 52.639 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo-mais): 20.440 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais): 1168 t/anno;
per un TOTALE di 74.247 mc/anno;

Secondo stato di avanzamento (termine previsto per giugno 2025):

- tale fase prevede la realizzazione di:
 - una nuova stalla destinata ai capi da latte (stalla n. 2 o, in alternativa, le stalle 3 e 4) attrezzata con 564 cuccette testa a testa;
 - una nuova vasca scoperta (V13) avente un volume pari a mc 4.823 (capacità utile pari a 4.340 mc al netto del coefficiente di sicurezza del 10%);
 - copertura della vasca V11 con telo a tenuta ed installazione della torcia di emergenza;

- il numero totale di capi presenti sarà 3763 (pari a 1602 t di peso vivo), così suddivisi:

Bovine da latte: 1852 capi

Capi da rimonta: 1501 capi (di cui 270 capi in loc Cò di Sotto)

Vitelli: 410 capi

- ai due impianti di digestione anaerobica BF1 e BF2, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, verranno convogliati gli stessi quantitativi di effluenti zootecnici aziendali e di biomasse, compresi quelli prodotti in loc Cò di Sotto, secondo la seguente ricetta, utilizzata complessivamente nell'alimentazione di entrambi i digestori:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura, acque meteoriche da Cò di Sotto, pollina extra aziendale Cà Manfredi): 67.563 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo-mais): 18.980 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais): 1168 t/anno;
per un TOTALE di 87.711 mc/anno;

Stato finale - ultimazione del progetto (termine previsto per giugno 2026):

- tale fase prevede la realizzazione di:
 - due nuove stalle destinate ai capi da latte (le stalle 3 e 4 o, in alternativa, stalla n. 2) ognuna attrezzata con 288 cuccette testa a testa, per un totale di 576 cuccette;
 - una nuova vasca scoperta (V14) avente un volume pari a mc 4.823 (capacità utile pari a 4.340 mc al netto del coefficiente di sicurezza del 10%);

- la capacità produttiva massima finale dell'intero allevamento (La Loggia e Cò di Sotto), definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 4278 capi così suddivisi:

Bovine da latte: 2431 capi

Capi da rimonta: 1367 capi

Vitelli: 480 capi

- in adesione alle indicazioni sul benessere degli animali e biosicurezza, l'azienda intende mantenere il 10 % di spazio aggiuntivo rispetto alla capacità massima teorica. La consistenza massima dell'allevamento sarà pertanto prevista per un numero di animali di 3865 capi (pari a 1795,5 t di peso vivo) così suddivisi:

Bovine da latte: 2220 capi (di cui 100 capi in loc Cò di Sotto)

Capi da rimonta: 1195 capi

Vitelli: 450 capi

4. per la determinazione del peso vivo complessivo (1795,5 t), è stato tenuto conto delle specifiche fasi di crescita degli animali nelle diverse aree dell'allevamento: nelle stalle nn. 7 e 9 le manze pronte ad entrare in produzione sono state conteggiate con peso medio 600 kg, nella stalla n. 11-B le manze a inizio ciclo sono state conteggiate con un peso medio di 100 kg; i parametri di produzione degli effluenti, invece, sono stati mantenuti coerenti a quanto indicato nel Reg.to Reg.le n. 3/2017 per le fasi di crescita standard;
5. per la conservazione del digestato chiarificato l'insediamento disporrà, a conclusione degli interventi, di dodici vasche in cemento scoperte (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V10, V12, V13, V14) aventi un volume complessivo di 37.628 mc (capacità utile pari a 33.865 mc al netto del coefficiente di sicurezza del 10 %) e due vasche in cemento coperte con telo a tenuta (V9 e V11) aventi un volume di 9826 mc (capacità utile pari a 8843 mc al netto del coefficiente di sicurezza del 10 %), dotate entrambe di torce di emergenza;
6. ai due impianti di digestione anaerobica BF1 e BF2, con produzione di digestato di tipo agroindustriale, verranno convogliati gli stessi quantitativi di effluenti zootecnici aziendali e di biomasse, compresi quelli prodotti in loc Cò di Sotto, secondo la seguente ricetta, utilizzata complessivamente nell'alimentazione di entrambi i digestori:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque di mungitura, acque meteoriche da Cò di Sotto, pollina extra aziendale Cà Manfredi): 77.251 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo-mais): 18.250 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (farina di mais): 1168 t/anno;
per un TOTALE di 96.669 t/anno;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 30 del 21/08/2023 Sinadoc 7951/2023) risulta che:

- la consistenza dei vitelli è ancora inferiore alla soglia per gli impianti/attività scarsamente rilevanti ex comma 1 art. 272 del D.Lgs.152/06 stabilita dalla parte I all. IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06 ("Vitelli a carne bianca -peso vivo medio: 130 kg/capo- Meno di 1.000");
- la torcia a servizio delle vasche coperte n. 9 ed 11 (emissione E15) riveste carattere di emergenza ed è destinata all'abbattimento delle emissioni in atmosfera consistenti in ridotte quantità di biogas sviluppato dal digestato in uscita dai post-fermentatori; l'attivazione della torcia E15, comandata da sensori di pressione delle cupole delle vasche, sarà poco frequente in quanto il digestato è caratterizzato da forte stabilità con una bassa propensione allo sviluppo di gas;
- i motori sono muniti di un sistema di controllo e regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
- le emissioni EC1 ed EC2 sono costituite da impianti di combustione alimentati a gas naturale, di potenza complessiva tali da farli rientrare nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto non sono soggetti ad autorizzazione stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- tra gli accorgimenti adottati per limitare le emissioni diffuse, anche di tipo odorigeno, si segnalano le seguenti:
 - stabulazione: veloce trasferimento dei reflui dalle stalle agli impianti di digestione;
 - trattamento degli effluenti: la digestione anaerobica ed il successivo trattamento di separazione hanno effetti stabilizzanti sui reflui zootecnici;
 - stoccaggio delle deiezioni: la prima fase di stoccaggio dell'effluente digestato avviene in una vasca coperta con cupola gasometrica (V 9), per la raccolta del biogas residuo, a cui, con la realizzazione del progetto in esame, se ne aggiungerà una seconda (V 11). Il biogas catturato da queste strutture sarà sempre eliminato tramite combustione in torcia. In seguito, l'effluente è trasferito alle vasche di stoccaggio scoperte dove, raggiunto il livello di riempimento, si ha la stasi del materiale accumulato per il tempo necessario alla maturazione. Le operazioni di miscelazione del refluo liquido sono effettuate solo in concomitanza dei momenti di prelievo, in modo da ridurre al minimo gli scambi in superficie e di limitare la diffusione di emissioni in atmosfera. Tutte le vasche scoperte presentano un rapporto superficie libera/volume minore o uguale a 0,2. La platea di stoccaggio dell'effluente palabile è dotata di copertura e tamponature laterali, che limitano la movimentazione dell'aria e lo scambio all'esterno;
 - distribuzione agronomica: per le operazioni di distribuzione dell'effluente liquido, l'Azienda adotta sistemi a bassa pressione o con interrimento diretto. Le operazioni di spandimento sono di norma attuate in concomitanza dei lavori di preparazione dei terreni, con la rapida incorporazione nel suolo dei materiali distribuiti;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta,

autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 85154 del 03/08/2023 (prot. ARPAE n. 135353 del 04/08/2023) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con la seguente prescrizione:

- o si ritiene necessario che venga predisposta una campagna di misurazioni olfattometriche, al fine di effettuare un monitoraggio delle emissioni odorigene, programmando i campionamenti in giornate differenti e in diverse condizioni meteo-climatiche ambientali per poter valutare anche l'influenza di tali fattori sui risultati del monitoraggio stesso; adottando, se necessario, idonee soluzioni atte ad evitare che le emissioni derivanti dall'allevamento di bovini provochino disturbo alla popolazione residente nelle vicinanze dell'azienda agricola;

- nota prot. n. 137853 del 08/08/2023 - Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza e Castel San Giovanni: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle matrici "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera";

Riscontrato che:

- il Comune di Gragnano Trebbiense, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 63603 del 12/04/2023, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera) relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine stabilito equivale ad assenso senza condizioni, come previsto dall'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90, relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della D.D. Det-Amb n. 1923 del 18/04/2018 - a favore della ditta "AZIENDE AGRICOLE FUGAZZA DI GIACOMO FUGAZZA" (P.Iva 01197710336 - sede legale in Comune di Gragnano Trebbiense, Loc. Gragnanino n. 78), per l'attività di "allevamento bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense, Loc. Gragnanino n. 78, (Podere La Loggia), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico* di acque reflue domestiche (S2) nel corpo idrico superficiale confluyente nel Rio Loggia;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 GRUPPO COGENERATORE ECOMAX 10 – P= 2459 KWT

Portata massima	3650	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g

Durata massima annua	360	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Acido Cloridrico (HCl) e Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	catalizzatore	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E2 GRUPPO COGENERATORE ECOMAX 10 – P= 2459 KWT

Portata massima	3650	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	360	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri	10	mg/Nm ³
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500	mg/Nm ³
Acido Cloridrico (HCl) e Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	catalizzatore	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E3 DIGESTORE PRIMARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "A" - EMERGENZA

EMISSIONE E4 DIGESTORE PRIMARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "B" – EMERGENZA

EMISSIONE E5 DIGESTORE SECONDARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "C" - EMERGENZA

EMISSIONE E6 DIGESTORE SECONDARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "D" - EMERGENZA

EMISSIONE E7 TORCIA DI EMERGENZA

EMISSIONE E8 DIGESTORE PRIMARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "A" - EMERGENZA

EMISSIONE E9 DIGESTORE PRIMARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "B" – EMERGENZA

EMISSIONE E10 DIGESTORE SECONDARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "C" – EMERGENZA

EMISSIONE E11 DIGESTORE SECONDARIO VALVOLA SOVRAPRESSIONE "D" – EMERGENZA

EMISSIONE E12 TORCIA DI EMERGENZA

EMISSIONE E13 STOCCAGGIO COPERTO VALVOLA SOVRAPRESSIONE - EMERGENZA

EMISSIONE E14 STOCCAGGIO COPERTO VALVOLA SOVRAPRESSIONE - EMERGENZA

EMISSIONE E15 TORCIA DI EMERGENZA

EMISSIONE EC1 2 CALDAIE SALA MUNGITURA – P=150 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTI EX ART. 272 COMMA 1

EMISSIONE EC2 2 CALDAIE SALA MUNGITURA – P=150 KWT – SCARSAMENTE RILEVANTI EX ART. 272 COMMA 1

- deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene ed evitare disturbo alla popolazione residente nelle vicinanze dell'azienda agricola; nel caso in cui dovessero essere accertati disturbi da emissioni odorigene, dovranno essere attivate tutte le procedure previste dalla linea guida ARPAE LG35/DT di cui alla determina di Arpae n. DET-2018-426 del 18.5.2018 e dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309 del 28.6.2023;
- è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali apposti silos od appropriate coperture;

- e) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
- f) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente deve essere previsto l'impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere effettuata la rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
- g) nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette deve essere prevista la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- h) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
- i) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- j) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- k) il gestore è tenuto altresì a trasmettere ad Arpae, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni;
- l) per gli impianti di combustione generanti le emissioni E1 ed E2, che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;**
- m) il combustibile alimentato ai cogeneratori (biogas) deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- n) deve essere effettuata una analisi almeno annuale della composizione del biogas, ricercando la quantità di metano, anidride carbonica e idrogeno solforato; il rispetto del contenuto massimo di 0,1% v/v stabilito dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 per H₂S deve essere riportato sull'apposito registro degli autocontrolli alle emissioni;
- o) l'eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere inviato alle torce con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO);
- p) i camini di emissione E1 ed E2 devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- q) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- r) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- s) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- t) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;

- u) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- v) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - 1. parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - 2. piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - 3. protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- w) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- x) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- y) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- z) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1);
 - **Acido Cloridrico (HCl) e Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl**: UNI EN 1911:2010, UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico) o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2);
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
- r) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - 1. metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - 2. altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- s) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- t) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- u) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - 1. per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

2. per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- v) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- w) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- x) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- y) **la data e le ore di funzionamento delle torce di emergenza** devono essere registrate e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- z) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- aa) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- bb) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- cc) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo relativamente a ciascuna delle tre fasi attuative previste;
- dd) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- ee) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte

dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- ff) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
- gg) **entro un anno dall'approvazione del PAIR2030** deve essere presentato Al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza un programma di adeguamento a quanto eventualmente stabilito dal PAIR medesimo;
- hh) il gestore deve effettuare, entro un anno dalla data di messa a regime degli interventi previsti (quindi al termine delle tre fasi attuative), una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene, programmando i campionamenti in giornate differenti e in diverse condizioni meteo-climatiche ambientali per poter valutare anche l'influenza di tali fattori sui risultati del monitoraggio stesso. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725. L'esito dei monitoraggi deve essere trasmesso al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza nonché al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza entro 90 giorni dal termine della campagna. Se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere l'eventuale disturbo alla popolazione residente nelle vicinanze dell'azienda;

3. di impartire per lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale confluyente nel Rio Loggia le seguenti prescrizioni:

- a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per i sistemi di trattamento dei reflui;
- b) al fine di ottenere una buona efficienza dei degrassatori e delle fosse Imhoff, si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi nelle fosse Imhoff;
- c) parimenti dovranno essere effettuate regolarmente le necessarie operazioni di svuotamento e controlavaggio dei filtri percolatori;
- d) il pozzetto d'ispezione posto prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo dei reflui;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare, nel medesimo, condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

4. di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- I. alla conclusione delle opere previste per ogni step di avanzamento lavori, così come proposto nel cronoprogramma sopra riportato, datato 05/07/2023 e pervenuto il 07/07/2023 con prot. n. 118495, la Ditta dovrà:
 - a. produrre ad Arpae SAC e Servizio Territoriale, una relazione attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi programmati, corredata dai dati di monitoraggio raccolti e da qualunque informazione ritenuta utile a descrivere lo stato di fatto;
 - b. presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento del digestato prodotto dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno. Data la rilevanza degli impatti ambientali generati dall'insediamento in oggetto, al fine di poter garantire una corretta programmazione di distribuzione

agronomica del digestato, la Comunicazione dovrà individuare una superficie complessiva dei terreni agrari, che consenta lo spandimento di un carico azotato maggiore di almeno il 10 % rispetto all'azoto zootecnico prodotto;

- II. il funzionamento degli impianti di digestione BF1 e BF2, e la loro coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, dovrà attenersi alle ricette sopra indicate per ogni fase di avanzamento dei lavori ai punti f.4 (stato di fatto), g.3 (step 1), h.3 (step 2) i.6 (stato conclusivo), così come previsto nel cronoprogramma succitato;
- III. la ditta deve attenersi sostanzialmente a quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo datato 05/07/2023, pervenuto il 07/07/2023 prot Arpae n. 118495. In particolare dovrà:
 - a. effettuare la verifica dell'efficienza dell'impianto di separazione del digestato tal quale, secondo la metodologia indicata nel Piano di monitoraggio in oggetto, con cadenza trimestrale fino al completamento del progetto;
 - b. dopo due anni dalla data di comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'intero progetto, dovrà essere trasmesso ad Arpae, SAC e Servizio Territoriale, un report di tutti i controlli effettuati corredato da una relazione descrittiva conclusiva dell'esito del monitoraggio. Sulla base dei dati contenuti in tale relazione conclusiva, nel caso la stima dei quantitativi di digestato effettuata in fase progettuale non dovesse essere confermata dai dati reali, dovrà presentare un piano di adeguamento delle strutture di stoccaggio del digestato prodotto;
 - c. deve essere mantenuto in efficienza l'impianto di separazione solido – liquido, in modo da non compromettere la capacità di stoccaggio e di maturazione delle vasche del digestato chiarificato. In caso di accidentale e momentanea interruzione dell'impianto, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Servizio Territoriale dell'Arpae;
 - d. effettuare la registrazione del carico delle biomasse in ingresso ai digestori (dieta dei digestori), così come previsto dal Reg.to Reg.to n. 3/2017 Allegato I punto 6.2 e dalla DGR 1495/2010;
 - e. con cadenza annuale dovrà trasmettere all'Arpae (SAC e Servizio Territoriale) le analisi eseguite sul digestato, prima della distribuzione in campo, per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale, definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab. 6 del Reg. Regionale n.3/2017;
- IV. il Piano di gestione delle acque meteoriche deve essere sostanzialmente attuato così proposto nella relazione datata 05/07/2023, pervenuta il 07/07/2023 prot. Arpae n. 118495. In particolare:
 - a. nei sili posti a Ovest deve essere rispettata la modalità di utilizzo delle biomasse insilate, così come descritto nel Piano di gestione delle acque: attualmente in uso 2 trincee su 7, al momento della conclusione dei lavori saranno in uso 3 trincee su 9;
 - b. la "vasca di prima pioggia" A deve essere svuotata completamente ad ogni evento piovoso ed i reflui aspirati devono essere trasportati nelle vasche di stoccaggio del digestato;
 - c. nei sili posti a Est l'apertura delle saracinesche, installate nei pozzetti posti lungo la linea fognaria di scarico delle acque meteoriche, deve essere effettuata esclusivamente quando tali acque sono ritenute pulite (quando le trincee, di norma in uso una su tre, sono completamente chiuse e coperte o vuote);
 - d. qualora dovesse essere modificata la modalità di utilizzo delle trincee degli insilati, dovrà essere rivalutato il sistema di raccolta delle acque meteoriche ivi ricadenti e dovrà essere nuovamente verificata l'adeguatezza dei bacini di contenimento del digestato chiarificato, in conformità alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 3/2017;
- V. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- VI. la gestione dei materiali lavorati nell'impianto e dei digestati prodotti, deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011; in particolare la pollina ritirata e depositata temporaneamente sulla platea, non potrà stazionare per un tempo superiore a 72 ore (punto 3.2 della D.G.R. stessa);
- VII. i paddock laterali in terra, a servizio dell'allevamento in loc. Cò di Sotto, devono essere gestiti con periodiche pulizie in modo da evitare accumuli di deiezioni, fermo restando che l'accesso è precluso agli animali in caso di pioggia o con terreno saturo d'acqua;
- VIII. i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;

- IX. l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;

5. di fare salvo:

- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente. La documentazione attestante la corretta gestione degli stessi dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- che la ditta deve essere in possesso di debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
- che la presente autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- che la ditta proponente è tenuta ad osservare comunque le procedure previste dalla PAS, ai sensi del D.Lgs 387/03 così come modificato dal D.Lgs 28/11, per la variazione della dieta alimentare dell'impianto di digestione anaerobica come sopra descritta, a seguito del potenziamento dell'allevamento;
- quanto stabilito dal DPR 120/2017 - "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", ai sensi dell'art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 in merito alle previste operazioni di scavo ed alla conseguente gestione delle terre e rocce di scavo così generate (relativamente alle quali si dichiara che verranno impiegate in loco);

6. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art. 14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gragnano Trebbiense per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Gragnano Trebbiense;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.